

STATUTO

Associazione Argentinos Nelle Marche Associazione di Promozione Sociale

in breve

A.A.M. APS

ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore"

ARTICOLO 1

Costituzione e sede

È costituita l'associazione di promozione sociale ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche e integrazioni, denominata **Associazione Argentinos Nelle Marche Associazione di Promozione Sociale**, in breve **A.A.M. APS**, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale in Montecassiano (MC) cap 62010. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di associazioni di promozione sociale.

L'utilizzo nella denominazione della locuzione "associazione di promozione sociale" o dell'acronimo "APS" è strettamente legato all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Pertanto, qualora, per qualsiasi causa, l'associazione non sia più iscritta al Registro dovrà eliminare tali diciture dalla denominazione sociale. È fatto divieto di utilizzare il riferimento ad "associazione di promozione sociale" o l'acronimo APS in assenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse, in Italia o all'estero, con delibera dell'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma va deliberata dall'assemblea ordinaria e comunicata agli uffici competenti.

ARTICOLO 2

Carattere dell'associazione e del volontario

L'associazione è apolitica, è costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall'art.35 del Codice del terzo settore, si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato personale spontanea e gratuita dei propri associati,



svolta in maniera non occasionale, e non persegue in alcun modo finalità lucrative.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ARTICOLO 3

Durata dell'associazione

La durata dell'associazione è illimitata.

ARTICOLO 4

Scopi e attività dell'associazione

L'associazione, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed in particolare l'associazione si propone di svolgere la più ampia opera di assistenza morale, culturale e sociale a favore di migranti, di cittadini italiani, di discendenti di italiani migranti che rientrano in Italia ed in particolare nella Regione delle Marche.

Le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e il rispetto dei diritti inviolabili della persona, l'associazione è volta alla pace e alla convivenza, è apolitica, apartitica, antirazzista e laica, promuove le forme di partecipazione, lo spirito di cooperazione, d'amicizia e di solidarietà tra tutti i cittadini, attraverso attività culturali, artistiche, sportive, sociali, ambientali, ecc., stimola lo sviluppo locale, attività di aggregazione e confronto fra le persone e tra soggetti pubblici e privati.

Two handwritten signatures in black ink, one above the other, located on the right margin of the page.

Promuove ogni attività idonea a conservare e rafforzare i vincoli e i rapporti con la terra d'origine: lo studio dei problemi e soluzioni all'emigrazione, specie per quanto attiene la difesa e la tutela dei diritti e degli interessi della persona o della famiglia dell'emigrato e di chi rimpatri.

Per favorire i rapporti umani e il conseguimento di tali finalità di accrescimento sociale, l'Associazione potrà promuovere e coordinare interventi di cooperazione con altri organismi e collaborare con istituzioni comunque interessate al fenomeno migratorio comprese le nuove migrazioni, soprattutto giovanili.

L'associazione svolge in via principale e in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - a. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché' alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e compatibilmente con le attività di interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche:

- favorire momenti di incontro e sostegno ai fini di favorire l'inserimento e l'integrazione sociale nel territorio dove si vive;
- organizzare attività di informazione e formazione, momenti di confronto e riflessione e accompagnamento rivolte a famiglie e singoli in merito al benessere psico-fisico, corretti stili di vita e prevenzione sanitaria, alle dipendenze, contro la violenza domestica e di genere;
- sensibilizzare e organizzare attività a tutela dell'ambiente e degli animali;
- affiancare enti, istituzioni e associazioni di volontariato e altri enti no-profit che abbiano fini in armonia con quelli dell'associazione;
- sostenere e diffondere la ricerca dell'arte in tutte le sue forme, con particolare riguardo verso le discipline della storia, dell'arte della musica, della storia dell'emigrazione, della performance sia da parte degli associati che di compagnie e soggetti esterni. Tramite la pratica, la promozione e la didattica dell'arte, intende partecipare con contributi di carattere culturale e con manifestazioni di carattere ricreativo alla vita della comunità fornendo servizi culturali, sportivi, sociali per tutta la collettività, in favore di un dialogo che possa creare un terreno fertile di incontri e di idee;
- contribuire allo sviluppo artistico, culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili individuali e collettive;
- organizzare eventi, laboratori, fiere e mercati, conferenze, workshop, corsi di informazione e formazione, degustazioni, concorsi, incontri con la stampa, convegni, attività sportive rivolti alla realizzazione dello scopo sociale. Avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività;
- organizzare attività informative, formative e didattiche;
- organizzare attività, corsi ed eventi sportivi, finalizzati alla socializzazione e alla promozione del benessere fisico; organizzare tornei amichevoli ai fini ricreativi e di raccolta fondi;
- promuovere e partecipare alle feste in piazza, a fiere ed eventi con contributi culturali e non, con stand e banchetti al fine di promuovere e presentare le attività e i progetti che l'associazione porta avanti, di far conoscere la cultura del popolo argentino e/o di raccogliere fondi per sostenere l'associazione;
- partecipare con contributi di carattere culturale alla vita della collettività, a tal fine può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi da parte di enti privati come da enti pubblici;
- gestire teatri, spazi deputati per l'arte in generale, scuole di musica, studi di registrazione, sale per laboratorio anche interi stabili dati in gestione all'associazione;
- l'associazione può avvalersi di collaboratori esterni quali ad esempio attori, scenografi, tecnici di varia natura, informatici, cantanti, musicisti, artisti, insegnanti, operatori sociali, educatori o altre persone specializzate a seconda delle necessità delle attività dell'associazione;
- fornire servizio di bar e di ristorazione ai propri soci nel rispetto delle specifiche norme di riferimento;
- organizzare e gestire una radio, anche web, per diffondere la cultura italo-argentina e informazioni utili ai residenti argentini nelle Marche oltre che a tutti i cittadini;

- organizzare visite guidate, escursioni, e viaggi per scoprire il territorio marchigiano e le sue tradizioni e l'Italia in genere;
- promuovere per i soci attività di informazione e formazione sui temi del lavoro, la costruzione del curriculum e l'accompagnamento presso gli enti deputati alla gestione dei servizi sul lavoro (agenzie uffici di collocamento) al fine di favorire informazioni finalizzate all'accesso al mondo del lavoro degli argentini che arrivano in Italia e quelli già presenti che necessitano di aiuto;
- organizzare iniziative di aiuto reciproco, sostenere, anche economicamente o con il dono di beni, persone e famiglie in situazione di disagio e/o in caso di emergenza, oltre che argentini appena arrivati in Italia al fine di favorire l'inserimento sociale e/o aiutare situazioni di disagio sopraggiunte anche successivamente.
- ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate.

L'associazione, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. Sarà cura del consiglio direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale nella relazione al bilancio d'esercizio o nella relazione di missione.

L'associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, nei limiti e secondo le modalità previste dall'art.7 del Codice del Terzo settore ed in conformità alle linee guida adottate con apposito decreto ministeriale.

L'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi. L'associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni, enti, reti aventi scopi analoghi, può partecipare a società e consorzi le cui attività si integrino nell'attività dell'associazione stessa.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le associazioni di promozione sociale e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.

Le attività istituzionali dell'associazione sopra elencate saranno svolte anche gestendo strutture e spazi sia pubblici che privati a seconda delle necessità e disponibilità.

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall'art.36 del Codice del terzo settore e da altra disposizione di legge in materia.

Requisiti dei soci

Possono essere soci dell'associazione persone fisiche ed enti giuridici di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell'associazione.

L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal consiglio direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 6

Categorie dei soci

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:

-Onorari

-Ordinari

a) Sono soci onorari coloro che abbiano particolari benemerienze, e in particolare coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono nominati in via permanente dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e sono esonerati dal versamento della quota associativa.

b) Sono soci ordinari coloro che pagano la quota associativa stabilita dall'Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

La suddivisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione e a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea. Il numero dei soci onorari nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo è in ogni caso inferiore a quello dei soci ordinari.

[Handwritten signature]

ARTICOLO 7

Ammissione dei soci

L'ammissione dei soci è libera.

La domanda di ammissione va inoltrata al consiglio direttivo e deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni adottate dagli organi associativi.

[Handwritten signature]

Il consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del segretario o di altro incaricato dal consiglio direttivo, nel libro degli associati.

In caso di diniego, il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte alla prima assemblea convocata.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.



ARTICOLO 8

Diritti e doveri dei soci

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato: il diritto di voto in assemblea e, a quelli maggiori di età, il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali; il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative, nonché di usufruire di tutte le strutture, dei servizi e delle prestazioni attuate dall'Associazione.

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli associati al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare, il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

ARTICOLO 9

Sanzioni disciplinari

Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
- c) espulsione.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare, che dovranno contenere la motivazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea dei soci.

Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro 60 giorni.

ARTICOLO 10

Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto al consiglio direttivo;
- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di espulsione;
- d) per ritardato pagamento della quota associativa, oltre la scadenza fissata per il versamento;
- e) per morte.

ARTICOLO 11

Organi dell'Associazione

Organi dell'associazione sono:

- l'assemblea generale dei soci;



- il consiglio direttivo;
- organo di controllo monocratico o collegiale (se nominato);
- organo di revisione legale dei conti (se nominato).

L'associazione può inoltre articolarsi in segreterie organizzative e in altri gruppi di lavoro, quali articolazioni organizzative interne prive di autonomo potere deliberativo, disciplinate dal successivo art. 24.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, salvo quanto disposto dal d.lgs. 117/2017. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell'Assemblea dei soci, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

ARTICOLO 12

Partecipazione all'assemblea

L'associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di voto all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci dell'associazione che siano iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati e che siano in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria secondo i tempi e le modalità previsti nel presente statuto almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo; è inoltre convocata ogni qualvolta si renda necessario tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del consiglio direttivo;
- b) su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.

ARTICOLO 13

1. *Convocazione dell'assemblea*

La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per mezzo di una o più delle seguenti modalità: per lettera semplice ovvero per posta elettronica o altro strumento di comunicazione telematica e, laddove l'associazione disponga di locali per le attività, per affissione nella Sede Sociale; se l'associazione possiede un sito internet, la convocazione può essere pubblicata anche nel sito.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso/pubblicato almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'assemblea ordinaria o della assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dall'organo di controllo o di revisione dei conti se nominato.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dall'organo di controllo o di revisione dei conti se nominato.

ARTICOLO 14

Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega. La delega non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo dell'associazione.

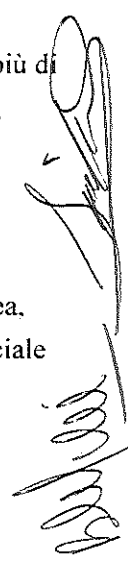
L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente e qualora fosse necessario, da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti. Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.

Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.



L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

La partecipazione all'assemblea e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità stabilite nel regolamento e le decisioni e indicazioni del Consiglio direttivo in fase di convocazione.

ARTICOLO 15

Forma di votazione dell'assemblea

Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall'assemblea in occasione della seduta elettorale.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni socio all'associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

ARTICOLO 16

Compiti dell'assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria

- a) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e sulla relazione consuntiva del consiglio direttivo;
- b) eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo, l'organo di controllo e/o l'organo di revisione legale dei conti;
- c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) fissare, su proposta del consiglio direttivo, la quota associativa e gli eventuali contributi associativi;

Two handwritten signatures in black ink are located on the right side of the page, overlapping the text of Article 16. The top signature is more stylized, while the bottom one appears to be a full name written in a cursive script.

e) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;

f) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

in sede straordinaria

a) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;

c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.

ARTICOLO 17

Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione dell'associazione ed ha il compito di:

- convocare l'assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- definire le segreterie organizzative da attivare e nominare i segretari e i sottosegretari delle stesse, revocare l'incarico di segretari e sottosegretari e qualora non siano più funzionali può sciogliere, anche temporaneamente, una o più segreterie organizzative;
- definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS e documentarne il carattere secondario e strumentale nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
- predisporre il bilancio consuntivo e il bilancio sociale (quando redatto) da sottoporre all'assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci e la cancellazione dei soci morosi;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- redigere l'eventuale regolamento interno;

- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- irrogare le sanzioni disciplinari.

ARTICOLO 18

Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 a un massimo di 11 membri nominati dall'assemblea ordinaria.

Tutto il Consiglio Direttivo deve essere composto da soci e dura in carica 5 anni.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

Esso elegge nel suo seno il Presidente e il Vicepresidente, il segretario ed il tesoriere economo.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione.

Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione, si procederà a nuova elezione in Assemblea. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea ordinaria.

Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

ARTICOLO 19

Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti. Per agevolare la partecipazione, il Consiglio direttivo potrà riunirsi in videoconferenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto o posta telematica, o altro strumento di comunicazione telematica almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o via fax o posta telematica o altro strumento di comunicazione telematica, senza il rispetto del termine sopradDETTO. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica o altro strumento di comunicazione telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono trascritte in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

- Se nominato, il rappresentante dell'organo di controllo o di revisione dei conti deve essere invitato alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Se nominati, i segretari e i sottosegretari delle segreterie organizzative possono essere invitati alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ARTICOLO 20

Presidente

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'associazione stessa.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vicepresidente in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

ARTICOLO 21

Organo di controllo e revisione legale dei conti

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea dei soci al ricorrere dei requisiti previsti dall'art.30 del Codice del Terzo Settore.

Esso resta in carica 5 anni per la stessa durata del consiglio direttivo.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 d.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale, quando ne sia obbligatoria l'elaborazione ex art. 14 d.lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall' art.31 del Codice del Terzo Settore, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Ai componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile può essere attribuito un compenso per la carica ricoperta.



ARTICOLO 22

Segretario

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare, redige i verbali dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea.

ARTICOLO 23

Il Tesoriere-Economo

Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispose il bilancio consuntivo accompagnandolo da apposita relazione.



ARTICOLO 24

Segreterie organizzative, Segretari e Sottosegretari

Le segreterie organizzative costituiscono articolazioni organizzative interne dell'associazione, prive di autonomo potere deliberativo, istituite esclusivamente a supporto del Consiglio Direttivo per l'attuazione delle attività associative.



Il consiglio direttivo può attivare le segreterie organizzative e nominare i segretari e i sottosegretari che si occuperanno di gestire, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo e secondo le eventuali linee guida approvate dall'assemblea, specifiche attività di interesse dell'associazione, al fine di favorire la partecipazione dei soci e una maggior semplificazione organizzativa.

Le segreterie non assumono deliberazioni vincolanti per l'associazione: esse formulano proposte e svolgono compiti operativi, che restano in ogni caso sottoposti alla valutazione e alle decisioni degli organi sociali competenti.

Ogni segreteria sarà composta da un gruppo di soci che si attiveranno in maniera specifica sulle attività di rispettiva competenza..

Le segreterie organizzative individuate sono:

- Segreteria Servizi sociali:** fornire ascolto, orientamento, accompagnamento e supporto ai bisogni delle persone in situazioni di fragilità;
- Segreteria Sport:** gestire gli aspetti amministrativi e organizzativi delle attività sportive, inclusi tesseramenti, iscrizioni e allenamenti;
- Segreteria Cultura:** supportare e supervisionare le attività culturali, dalla gestione degli eventi alla promozione della cultura in ogni sua forma;
- Segreteria Organizzazione:** collaborare con la direzione e occuparsi della gestione dell'agenda, degli appuntamenti, e dell'archiviazione della documentazione e delle diverse attività;
- **Segreteria Gioventù e Donne:** svolgere compiti di supporto per le politiche e le iniziative relative alla gioventù e alle donne;
- Segreteria Lavoro e Formazione:** supportare le iniziative e i programmi per l'accompagnamento all'inserimento lavorativo e alla formazione.

Il Consiglio direttivo può attivare ulteriori segreterie organizzative su altri temi e attività di interesse dell'associazione e può definire quali sono quelle attive o meno, sospenderle e riattivarle a seconda delle necessità organizzative dell'associazione.

Il consiglio direttivo nomina per ciascuna segreteria un segretario responsabile e un sottosegretario che lo aiuterà nella gestione delle attività della segreteria. Le nomine durano in carica per un anno e possono essere rinnovate.

I compiti dei Segretari e dei Sottosegretari sono i seguenti:

- Servizi sociali:** gestione delle pratiche, nel fornire supporto alle persone e nell'attivare i servizi territoriali;
- Sport:** supporto all'organizzazione delle attività sportive, con compiti specifici legati ai tesseramenti, alle iscrizioni e al materiale sportivo;
- Cultura:** supporto nella gestione degli eventi, nella preparazione dei materiali e nella comunicazione;

-Organizzazione: collaborazione nella gestione dell'ufficio, occupandosi di compiti specifici legati all'archiviazione, alla posta elettronica e alla presa di appuntamenti;

-Gioventù e donne: implementazione delle politiche e delle attività riguardanti questi settori, supportando la gestione delle iniziative;

-Lavoro e formazione: supporto nella realizzazione di iniziative e programmi legati all'inserimento lavorativo e alla formazione;

Nel caso un segretario e/o un sottosegretario non sia più disponibile o non svolga correttamente e secondo il mandato ricevuto il proprio compito, il consiglio direttivo potrà sollevarlo dall'incarico e provvederà alla nomina di un sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale dell'incarico a cui è subentrato.

ARTICOLO 25

Libri sociali

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a. il libro degli associati;
- b. il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo o di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al consiglio direttivo. Il consiglio direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

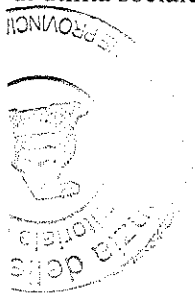
ARTICOLO 26

Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e

finanziario della stessa.

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



ARTICOLO 27

Entrate dell'associazione

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a. quote e contributi degli associati;
- b. eredità, donazioni e legati;
- c. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- g. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia;
- h. proventi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse, nel rispetto dei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore;
- i. entrate derivanti da iniziative di raccolta fondi di cui all'art. 7 del Cts;
- j. dai contributi, donazioni, rimborsi da convenzioni, lasciti in denaro od in natura provenienti da persone e/o enti pubblici e privati le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
- k. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.

ARTICOLO 28

Destinazione degli avanzi di gestione

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Più in dettaglio, in base alle disposizioni dell'art. 8 d.lgs. 117/2017, all'associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati,

lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali. anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività di interesse generale come previste dal presente statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 29

Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

ARTICOLO 30

Diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ARTICOLO 31

Bilanci

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio approvato, unitamente ad eventuali allegati previsti per legge, va depositato al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura degli amministratori, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo diversa previsione di legge.

I bilanci con i relativi allegati debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono le assemblee convocate per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Al ricorrere dei limiti previsti dall'art. 14 del d.lgs. 117/2017, dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio di esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'associazione.

ARTICOLO 32

Scioglimento e liquidazione dell'associazione

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e deciderà sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'assemblea.

ARTICOLO 33

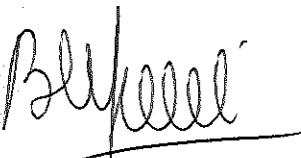
Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.

ARTICOLO 34

Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui al D. lgs 117/2017, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.



M. Belforte Scipione


Klaus Loris